

IL FONDO E LA RITA

A seguito dell'accordo sulle pensioni tra Governo e CGIL, CISL e UIL, la legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016 art. 1 commi 188- 192) ha previsto che a decorrere dal 1 maggio 2017 e fino al 31/12/2018, in via sperimentale, le persone in possesso dei requisiti di accesso all'Ape – Anticipo pensionistico volontario (almeno 63 anni di età e 20 mesi di contributi e importo delle pensione non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo) e della certificazione dell'Inps possono, in caso di cessazione del lavoro, chiedere che le prestazioni di previdenza complementare maturate presso la forma pensionistica complementare a cui siano iscritti siano erogate, in tutto o in parte, in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), a partire dal momento della richiesta, fino alla data di conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione pubblica. Il montante accumulato richiesto viene erogato in modo frazionato per il numero di mensilità che vanno dall'accesso alle prestazioni complementari fino alla maturazione del diritto a pensione presso il regime obbligatorio pubblico. In tal modo è in sostanza possibile chiedere un prestito pensionistico (Ape) di ammontare ridotto.

Successivamente, la legge sulla concorrenza (legge 124/2017 art. 1 comma 38) ha anche stabilito che sia possibile chiedere la RITA indipendentemente dalla richiesta di Ape quando l'iscritto al fondo pensione sia inoccupato da oltre 24 mesi e manchino non più di 5 anni per il raggiungimento dei requisiti pensionistici, termine che però può essere esteso fino a 10 anni dagli statuti e regolamenti dei fondi pensione.

La RITA è agevolata tramite l'applicazione di una ritenuta d'imposta, a titolo definitivo, di ammontare pari al 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Si tratta, dunque, di una tassazione più bassa di quella che colpisce le anticipazioni del 30% o quelle per l'acquisto della prima casa o i riscatti ottenuti per cause diverse (ritenuta di imposta del 23%).

Se la data di iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15. Le somme che vengono erogate a titolo di Rita vengono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31/12/2000, e per la parte eccedente eventualmente richiesta, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31/12/2006, successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. Ciò serve, in caso di richiesta solo parziale di erogazione frazionata per il periodo considerato della somma accantonata presso il fondo pensione, per determinare la tassazione sulle le somme restanti, al momento dell'accesso alle prestazioni in rendita o in capitale presso lo stesso fondo.

La COVIP ha fornito le prime indicazioni sulla RITA con la circolare 1174/2017 reperibile nella sezione Normativa/Regolamentazione COVIP